



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ"**

*Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado - Indirizzo Musicale*  
 Via S. Antonino, 12 - 95015 Linguaglossa (CT) - Tel/Fax 095 643051

Cod. Mecc.: CTIC83200R

C.F.: 83002470876

e-mail: [ctic3200r@istruzione.it](mailto:ctic3200r@istruzione.it)

casella PEC: [ctic83200r@pec.istruzione.it](mailto:ctic83200r@pec.istruzione.it)

[www.iclinguaglossacali.jimdo.com](http://www.iclinguaglossacali.jimdo.com)

DISCIPLINARE D'INCARICO

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale FESR "Ambiente per l'Apprendimento" Asse II "Qualità degli ambienti Scolastici" Obiettivo C- Affidamento incarico progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità ed emissione certificato di regolare esecuzione - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.to L.vo 81/08 dei lavori di **"Ristrutturazione della palestra della Scuola Media L. Pirandello"**

CIG: \_\_\_\_\_ - CUP \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ tra:

- L'Amministrazione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" di Linguaglossa (CT), C.F. 83002470876, e per essa, in qualità di rappresentante, il Responsabile del Procedimento Dirigente scolastico Venera Marano, con sede a Linguaglossa (CT), in Via S. Antonino n. 12, con recapito telefonico/fax 095/643051, con indirizzo di posta elettronica certificata [ctic83200r@pec.istruzione.it](mailto:ctic83200r@pec.istruzione.it) che d'ora in poi sarà chiamato semplicemente "l'Amministrazione" e
- L'Arch./Ing. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_; e iscritto all'Albo Professionale degli \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ libero professionista/nella qualità di \_\_\_\_\_ con recapito telefonico n. \_\_\_\_\_ con fax \_\_\_\_\_ e con indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_, in seguito indicato semplicemente "l'Incaricato",  
 o il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, quale Legale rappresentante della Società d'ingegneria/Associazione, ecc. \_\_\_\_\_ con recapito telefonico n. \_\_\_\_\_ con fax \_\_\_\_\_ e con indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_, in seguito indicato semplicemente "l'Incaricato"

PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.2012, è stato deciso di procedere all'affidamento dell'incarico per la progettazione, Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto indicati, stabilendo, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che all'affidamento

dell'incarico si sarebbe provveduto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 6 e 91 comma. 2 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163;

- che è stata accertata la regolarità contributiva del/i professionista/i, come stabilito dal 7° comma dell'art. 90 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, nonché il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dalla documentazione di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene quanto segue:

#### *ART. 1- OGGETTO DELL' INCARICO*

L'Amministrazione scolastica affida al professionista l'incarico della redazione del progetto "Ambiente per l'Apprendimento" Asse II" Qualità degli ambienti Scolastici" Obiettivo C – Affidamento incarico progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione – coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.to L.vo 81/08.

Tali prestazioni si intendono conferite con decorrenza alla data della presente.

Resta comunque inteso che le competenze relative all'incarico affidato verranno liquidate al professionista secondo le spettanze previste nel presente disciplinare.

L'incarico professionale completo prevede:

1. Redazione del progetto unificato definitivo/esecutivo redatto ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, e degli artt. da 17 a 43 del D.P.R. 05.10.2010 n.207 e secondo le disposizioni riportate del presente disciplinare e redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della documentazione ivi prevista;
2. Redazione degli elaborati necessari per ottenere i pareri indispensabili all'approvazione e realizzazione del progetto e richiesti dalla vigente normativa in materia, eventuale rilievo e restituzione grafica su supporto magnetico dell'area oggetto d'intervento e delle aree contigue, redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per l'ottenimento delle autorizzazione e la realizzazione dei lavori
3. Direzione e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e, a lavori ultimati, predisposizione di quanto necessario ai fini dell'ottenimento del certificato di regolare esecuzione.

#### *ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO*

A) Progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Il professionista nello svolgimento dell'incarico prenderà tutti i contatti che fossero necessari con Enti o Organismi eventualmente competenti, in maniera tale che sia garantito il benessere alla esecuzione delle opere previste nel progetto, con l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni.

Il progettista resta obbligato all'osservanza delle norme del regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, del D.M. dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000 n. 145, del D. Lgs. n. 163/2006 e di altre norme di legge, decreti e regolamenti applicabili per le specifiche categorie di opere al fine di poter appaltare e realizzare i lavori in conformità alle norme vigenti, anche se non specificatamente indicate nel presente disciplinare.

Rimangono a carico del professionista tutte le responsabilità in merito a sanzioni o conseguenze che derivassero dal mancato rispetto delle norme sopraindicate.

Per le prestazioni inerenti la sicurezza in fase di progettazione, il professionista dovrà attenersi alle disposizioni della vigente normativa in materia ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti nelle suddette normative nei riguardi del coordinatore alla sicurezza dei lavori e alle normative attinenti tale materia.

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 ed il fascicolo contenente le informazioni utili alla prevenzione di cui alla lett. b) dell'art. 91 del decreto medesimo, dovranno essere consegnati in n. 5 esemplari.

B) Direzione e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione.

Per la direzione e contabilità dei lavori, la liquidazione ed assistenza al collaudo, il professionista dovrà attenersi alle disposizioni del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 207/2010 ed alla vigente normativa in materia ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti nelle suddette normative nei riguardi del direttore dei lavori e alle normative vigenti in materia.

Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto approvato, nonché alle particolari prescrizioni impartite dagli Enti preposti all'approvazione dell'opera.

L'Amministrazione si riserva di impartire, tramite il responsabile del procedimento, indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Tutte le spese del quadro economico dell'intervento seppur considerate in forma unitaria dovranno essere tenute dal professionista anche suddivise per azione, pertanto lo stesso è obbligato alla redazione del computo metrico estimativo in fase di progettazione suddiviso per azioni ed ad effettuare gli Stati di Avanzamento dei Lavori rispettando le suddivisioni previste in fase di progetto, rendendo la stazione appaltante edotta delle suddivisioni relative ai suddetti SAL.

Ferma restando la discrezionalità del direttore dei lavori circa le piccole variazioni delle opere progettate, in relazione alle situazioni e alle condizioni particolari che si verificassero in sede esecutiva e comunque in conformità alla vigente normativa in materia di opere e lavori pubblici, il professionista è tenuto, ogni qualvolta a suo giudizio si renda necessario, o su richiesta motivata dell'Amministrazione committente, a fornire alla stessa relazioni sull'andamento dei lavori stessi, comunicando le eventuali modeste modifiche, integrazioni e variazioni indispensabili per la buona riuscita ed esecuzione delle opere, proponendo nel contempo le soluzioni previste. Queste ultime non dovranno superare, in ogni caso, l'onere economico della soluzione di cui al progetto esecutivo ed essere in conformità alle normative vigenti.

Eventuali varianti sostanziali ritenute indispensabili anche dagli Organi superiori e per le quali si dovesse rendere necessaria una nuova progettazione, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Ente.

Il professionista incaricato, durante l'esecuzione delle opere deve ottemperare, nella sua qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori a quanto espressamente previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008. Il coordinatore ha altresì l'obbligo di garantire all'Amministrazione ed al responsabile del procedimento idonea assistenza delle rispettive funzioni.

Relativamente alla sicurezza, il professionista si obbliga ad introdurre nel Piano tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione o sulla base di eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite dagli Enti competenti o dalla Direzione Lavori, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Sarà cura dell'Amministrazione fornire al Professionista, di concerto con lo stesso preventivamente all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali lo stesso dovrà attenersi.

### *ART. 3 - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.*

Il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere redatto conformemente a quanto indicato all'art. 93 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, e degli artt. da 17 a 43 del "Regolamento di attuazione" di cui al D.P.R. 207/2010, sulla base delle indicazioni espresse nel bando di gara per l'affidamento dell'incarico e di quanto eventualmente prescritto dall'Amministrazione e sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, atti a definire completamente l'opera progettata ai sensi della vigente normativa.

Il progetto definitivo/esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni ed essere corredato da una relazione sommaria che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché degli eventuali nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso la cui acquisizione è prevista dalla normativa vigente al momento della sua consegna al committente per la sua approvazione.

Il professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo entro massimo 30 giorni (vedi offerta) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione non oltre il ....., compreso l'eventuale rilievo e sua restituzione dell' area oggetto d'intervento.

Il professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati e la documentazione da inoltrare agli Enti competenti per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni ai lavori, contestualmente alla presentazione del progetto definitivo/esecutivo.

Negli elaborati grafici dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati, con chiara simbologia, tutti gli interventi progettati. Oltre agli elaborati grafici dovranno essere allegati al progetto esecutivo tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa, in particolare dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.

Il professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati del progetto esecutivo, comprensivi della documentazione inerente la sicurezza in fase di progettazione.

Gli elaborati sopraelencati saranno presentati all' Amm.ne in n. 5 esemplari secondo le modalità sopraelencate, oltre al supporto magnetico di tutti gli elaborati di ogni fase progettuale o comunque prevista nel presente disciplinare.

#### *ART. 4 - MODIFICHE AI PROGETTI*

Prima dell'approvazione, il Responsabile Unico del Procedimento procederà in contraddittorio con il professionista a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed ai pareri resi dagli Enti competenti.

In caso di grave errore o omissione progettuale il professionista, se richiesto dall'Amministrazione, avrà l'obbligo di riprogettare i lavori a proprio carico, senza costi ed oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari e che ad essa competono per la approvazione del progetto stesso ai della normativa vigente, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Gli elaborati contenenti le modifiche o integrazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere presentati all'Amministrazione Comunale entro 15 gg. dalla comunicazione al professionista della necessità di variazioni agli elaborati presentati.

L'inosservanza di tali obblighi comporterà la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nella impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste od imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di appartenenza e secondo il presente disciplinare.

Nell'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il progettista ha l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti per i quali ha diritto ai compensi spettanti a norma del presente disciplinare e per come indicato nella lettera d'invito, sempre che le varianti od aggiunte non dipendano da difetti di progettazione.

Il professionista, predisporrà inoltre il computo metrico estimativo ed i quadri economici, uno per ogni misura finanziata, rispettando pedissequamente le indicazioni che perverranno all'amministrazione da parte del ministero finanziatore, ciò senza che possa pretendere ulteriori compensi. Durante la direzione dei lavori, seguendo i criteri che ha adottato nella redazione del computo metrico estimativo, dovrà procedere alla redazione degli stati di avanzamento aggiungendo alla documentazione prevista dalla normativa un allegato ove saranno riscontrabili gli importi delle singole azioni componenti l'importo complessivo del SAL.

Il professionista darà inoltre la propria collaborazione per l'ottenimento di tutti i nulla osta richiesti, in relazione ai lavori da svolgere, senza che ciò possa comportare maggiorazione di onorario da parte dello stesso.

Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti dovute ad errori od omissioni progettuali di cui all'art. 132 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006.

In quest'ultima ipotesi la responsabilità del progettista si estende anche ai costi di riprogettazione delle opere ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti.

#### *ART. 5 – DIREZIONE DEI LAVORI*

L'incarico di direzione dei lavori dovrà prevedere:

- direzione dei lavori;
- costante assistenza ai lavori;
- tenuta e aggiornamento dei libretti di misura, del registro di contabilità e ogni altro documento contabile;
- misura e contabilità dei lavori;
- redazione del certificato di regolare esecuzione o assistenza al collaudatore;
- adempimento di compiti e obblighi stabiliti in capo al Direttore dei lavori dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- adempimento di ogni altro obbligo e compito stabilito in capo al Direttore dei lavori dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, in particolare dalla L. R. 12/2001 dal relativo Regolamento approvato con D.P.R.S. 13/2012, dal Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000, dalla L. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### *ART. 6 - SICUREZZA*

Per le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il professionista, osserverà quanto segue:

- **Fase di progettazione.**

Il professionista in esecuzione dell'incarico di coordinamento in fase di progettazione, dovrà adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs 81/08, nella parte in cui viene prevista la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al documento U.E. 260/5/93.

Il professionista dovrà inoltre provvedere alle seguenti prestazioni accessorie:

- definizione delle fasi di lavoro e della relativa durata, in base alle caratteristiche del progetto esecutivo, e definizione del numero previsto di uomini / giorno.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei o mobili il professionista dovrà attenersi alle indicazioni del committente, con l'obiettivo prioritario dell'eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte.

- **Fase di esecuzione.**

Il professionista in esecuzione dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà adempiere agli obblighi di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

In particolare, durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma

- 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il professionista dovrà inoltre provvedere alle seguenti prestazioni accessorie:

- Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, del D.Lgs 81/08, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i superiori compiti, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b) del D.Lgs 81/08.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 81/08 e smi) il professionista dovrà attenersi alle indicazioni del committente, con l'obiettivo prioritario dell'eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte.

In fase di esecuzione, gli eventuali elaborati aggiornati ai sensi del predetto D.Lgs.81/08, dovranno essere consegnati al protocollo dell'Ente committente, in duplice copia, all'attenzione del responsabile di procedimento, e si ritengono tacitamente accettati salvo formale comunicazione pervenuta al Coordinatore entro gg. 10 dalla data di protocollo dei predetti aggiornamenti.

#### *ART. 7 – PREZZI UNITARI*

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale vigente alla data di presentazione del progetto.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto, ai sensi dell'art. 32 del DPR 207/10.

Nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario unico regionale, prima della indizione della gara, su parere motivato del Responsabile Unico del Procedimento, il professionista sarà obbligato ad aggiornare i prezzi, senza ulteriore onere o compenso.

#### *ART. 8 – NESSUN SUBAPPALTO*

L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione dell'atto senza pregiudizio dell'azione penale.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori, per la loro specificità, non si configura come attività affidate in subappalto.

#### ART. 9 - DETERMINAZIONE DELL' ONORARIO

Il corrispettivo dovuto al professionista per il presente incarico, comprensivo del rimborso spese, viene determinato, giusta offerta presentata in data \_\_\_\_\_, in

- € \_\_\_\_\_, oltre alla Cassa Previdenza ed IVA, per l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione;
- € \_\_\_\_\_, oltre Cassa Previdenza ed IVA, per l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione .

A) Progettazione e coordinamento alla sicurezza in fase d'esecuzione.

Gli importi sono quelli risultanti dall'offerta presentata, e quelli delle eventuali opere scorporate comprese fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, come risultanti dai rispettivi progetti esecutivi.

Nel suddetto compenso è compresa la redazione di tutte le pratiche con la documentazione a norma di legge, nelle copie richieste, ai fini dell'ottenimento di tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'opera in oggetto.

Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite, come pure ogni altra valutazione di progetto, saranno riferite al livello medio del mercato corrente alla data del progetto stesso.

L'elaborato dovrà inoltre comprendere fra le somme a disposizione dell'Amm.ne appaltante gli importi relativi a quanto contenuto nell'art. 16 del D.P.R. 207/2010 oltre ad eventuali altri oneri per altre prestazioni o forniture oggetto di progetti e preventivi separati.

Si precisa che l'onorario, come sopra determinato, anche se i progettisti sono riuniti pro-tempore in collegio, sarà corrisposto una sola volta come si trattasse di un solo professionista. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, regolamenti o contrattuali.

B) Direzione e contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione.

Nell'onorario per la direzione lavori e contabilità deve intendersi compreso anche il corrispettivo per le trattazioni di tutte le riserve dell'impresa per quanto attinente al presente incarico.

Nessun particolare maggior compenso sarà corrisposto qualora la Direzione lavori richieda un impegno maggiore del normale dovuto a mancanza di personale di sorveglianza e di controllo od a qualsiasi altro motivo.

I compensi di cui sopra saranno pagati in relazione all'avanzamento dei lavori con le stesse modalità fissate per la corresponsione di cui al successivo articolo. Nel suddetto compenso per la direzione dei lavori dovrà intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto d'appalto dei lavori, a termine delle vigenti disposizioni spetterà al professionista il corrispettivo dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per la direzione dei lavori, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo spetterà al professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non venissero comunque consegnati all'Impresa aggiudicataria.

L'attività del coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione contempla gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

**Nel caso in cui, ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., non sia prevista la figura del coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione, in base alle risultanze della gara di aggiudicazione dei**

**lavori, il suddetto incarico non verrà espletato dal professionista e lo stesso non potrà vantare alcun compenso aggiuntivo, oltre quelli per gli incarichi espletati.**

*ART. 10 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE*

L'onorario e i compensi di cui all'art. 6 del presente disciplinare saranno corrisposti, previa presentazione di parcella, come segue :

Progetto definitivo/esecutivo/coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:  
saldo dell'onorario a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva dell'esecutore;

Direzione e contabilità dei lavori e sicurezza in fase di realizzazione

L'onorario e i compensi di cui all'articolo precedente del presente disciplinare saranno corrisposti, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, in base a ciascun stato d'avanzamento dei lavori e/o forniture in appalto e/o altri documenti contabili.

*ART. 11 – RIMBORSI E SPESE*

Oltre ai suddetti compensi, nessun altro compenso è dovuto al professionista per rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio e per qualsiasi motivo attinente alle prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate.

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto esecutivo e dei piani di coordinamento della sicurezza, resteranno a completo carico del professionista, ad eccezione soltanto del rilascio di autorizzazioni, concessioni e pareri oltre quelli già resi.

*ART. 12 - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ'*

Qualora il professionista non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'Amministrazione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione dei lavori emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l'Amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato, potrà provvedere alla risoluzione dell'incarico affidato.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell' 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale .Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di impegno risolvere il contratto senza che il professionista inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

*ART. 13 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA*

Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 ed in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 269 del D.P.R. 207/2010, il progettista incaricato della progettazione deve essere munito, a far data dall'approvazione del progetto medesimo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo/definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.



Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante qualora, per motivate ragioni, affidi con le procedure di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed al DPR 207/2010, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. Il progettista incaricato ha comunque l'obbligo di nuovamente progettare i lavori senza costi ed oneri per la stazione appaltante.

Il progettista incaricato, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, ha prodotto una dichiarazione dell'Agenzia di..... della Società ..... in data..... autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La consegna della polizza alla stazione appaltante deve avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.

#### *ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA*

*Il professionista incaricato ha costituito, altresì, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, ai sensi degli artt. 268 del D.P.R. 207/10 e 113 del D.Lgs. 163/06, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.*

#### *ART. 15 - PROPRIETÀ' DEGLI ELABORATI*

Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata eccezione di sorta.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, all'aggiornamento prezzi, anche senza interpellare il progettista.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

#### *ART. 16 - INCARICHI DI CONSULENZA*

L'Amministrazione potrà richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente legislazione sui LL.PP., la collaborazione tecnica od artistica di altro o altri liberi professionisti nella fase della progettazione e/o direzione dei lavori. I corrispettivi di tali prestazioni non sono oggetto della presente Convenzione.

#### *ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE*

I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di .....

**ART. 18 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI**

E' fatto divieto al professionista di partecipare all'appalto, nonché ad eventuali subappalti o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione di cui al presente incarico.

**ART. 19 OBBLIGO TRACCIABILITÀ' TRANSAZIONI**

Il professionista, in conformità alla legge 13.08.2010, n. 136, dichiara che il conto corrente bancario o postale intestato a \_\_\_\_\_, cod. IBAN \_\_\_\_\_ è dedicato alle transazioni relative al presente appalto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata, esclusivamente con bonifico bancario o postale riportante l'indicazione del codice C.I.G, e C.U.P. inerente il presente affidamento "C.I.G. \_\_\_\_\_" e "C.U.P. \_\_\_\_\_".

Comunica, altresì, le generalità ed il Codice Fiscale di tutte le persone delegate ad operare su di esso:

-sig. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

-sig. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

-sig. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

**ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO**

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

- La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;
- La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;
- L'irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

**ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI**

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal professionista accettato in solido, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

Saranno a carico del professionista le spese di carta da bollo del disciplinare, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Per quanto concerne l'incarico affidato, Ai fini della presente convenzione le Parti eleggono domicilio:

- La Dirigente dott. Venera Marano, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla carica ricoperta, presso l'Istituto Scolastico Comprensivo Statale "Santo Calì", con sede in Linguaglossa (CT), Via S.Antonino, 12;

- l'ing/arch. \_\_\_\_\_, nella qualità di professionista incaricato, presso il proprio studio professionale, sito in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_.

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Venera Marano